


REP. NR. 556 DEL 26/09/2012



REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2012, il giorno 26 settembre, in Roma, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Via della Pisana n. 1301, avanti a me Dott.ssa Marzia Moscatelli, Ufficiale Rogante della medesima Amministrazione, tale nominata con determinazione n. 748 del 30 settembre 2010, sono comparsi:




La REGIONE LAZIO (CONSIGLIO REGIONALE), codice fiscale 80143490581, nella persona del Segretario Generale *pro tempore* Sig. Nazzareno Cecinelli, nato a Cori il 28 marzo 1945, codice fiscale CCN NZR 45C28 D003B e residente per la carica presso la sede in Roma, Via della Pisana n. 1301, nella sua qualità di legale rappresentante del Consiglio Regionale del Lazio, (di seguito denominato: "Amministrazione");

E

Il CONSORZIO INSTANT SERVICE con sede in Roma, Via Roberto Ago n. 68/70, Codice Fiscale e P.I. 10884461004, Registro Imprese n.1262090, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale *pro-tempore* Sig. Luca Mafferra, nato a Roma (RM) il 04 ottobre 1969, cod. fiscale MFF LCU 69R04 H501D, ivi domiciliato per la carica (di seguito denominata: "Consortio").

I componenti, della cui identità personale e legittimazione alla stipula quali rappresentanti delle parti contraenti io Ufficiale Rogante sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto, entrambi rinunciando all'assistenza dei testimoni con il mio consenso.

PREMESSO



- che con la determinazione del Segretario Generale n. 341 del 31 maggio 2011, il Consiglio Regionale del Lazio (di seguito: "Amministrazione") ha indetto una procedura aperta in ambito UE per l'affidamento triennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, del servizio di pulizie e di guardaroba nella sede e negli uffici del Consiglio Regionale del Lazio, in Roma (CIG: 2623262049), per un importo a base d'asta di € 6.517.836,00, oltre IVA di legge, di cui € 48.240,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvandone il relativo bando;
- che con la successiva determinazione del Segretario Generale n. 420 del 19 Giugno 2012 è stata definitivamente approvata l'aggiudicazione in favore del CONSORZIO INSTANT SERVICE, per un corrispettivo offerto di € 4.838.781,24, oltre I.V.A. al 21%, inclusi gli oneri per la sicurezza ed interferenziali;
- che il Consorzio e le imprese consorziate selezionate in offerta e di seguito individuate hanno prodotto tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto con la stazione appaltante;
- che con la determinazione del Segretario Generale n. 566 del 25 settembre 2012 è stato approvato lo schema di contratto di appalto per l'affidamento delle prestazioni, nel quale è apposta la condizione risolutiva nel caso di mancato rispetto del contraente alle disposizioni stabilite dalla c.d. "normativa antimafia", in corso di verifica da parte della competente Prefettura – U.T.G.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO



Le parti si obbligano reciprocamente ad eseguire l'appalto con l'osservanza dei seguenti patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato e derogato nel presente atto;
- e) dalle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro.

ART. 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto tutte le pulizie ordinarie e straordinarie, il servizio di guardaroba, nonché le prestazioni accessorie, previste dal bando, dal capitolato tecnico d'appalto e dagli altri documenti della gara, ancorché non allegati al presente contratto, che sono comunque ben conosciuti dal Consorzio, e materialmente depositati agli atti della Segreteria Generale - Ufficio Servizi Generali.




Avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione, costituiscono termini, parametri e modalità essenziali della stipula del contratto e del rispetto e del controllo delle obbligazioni, tutte le prestazioni e le prescrizioni contenute nel progetto tecnico del Consorzio aggiudicatario. Il Consorzio si impegna a svolgere le prestazioni di appalto a regola d'arte con propria organizzazione imprenditoriale, con propri mezzi e rischio, secondo sistemi e comportamenti corretti, per garantire efficienza, risultati, puntualità e stile. Le parti convengono che il servizio è svolto sulla base di un monte ore offerto dal Consorzio pari a n. 8.165 ore mensili. Il suddetto monte ore non è modificabile, se non per accordo scritto tra le parti, approvato nelle forme di legge e del presente contratto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, può in qualunque momento intervenire e modificare modalità, frequenze e calendarizzazioni tramite appositi ordinativi che devono recare in calce l'accettazione del Consorzio. Le operazioni periodiche, qualora eccezionalmente non effettuate, devono essere recuperate o ripetute a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione che comunicherà anche il termine o la data di effettuazione.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire le convenute prestazioni (in termini di sedi interessate, di locali, di orari e di frequenze negli interventi, di personale, di materiali ed attrezzature impiegati) nei limiti del quinto del valore globale di cui al successivo articolo 6, il Consorzio è tenuto ad assecondare la richiesta, sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

Si conviene che le imprese Consorziare che eseguiranno il servizio, citate nell'offerta, sono le seguenti:



- a) La Clessidra;
- b) La Rapida Multiservice.

Il Consorzio si obbliga verso l'Amministrazione a vigilare sui servizi delle consorziate esecutrici e ad assumere ogni tipo di obbligazione facente capo alle stesse, come fossero proprie, in relazione alle condizioni di adesione al Consorzio e alle clausole tutte contenute nel presente contratto.

In caso di liquidazione, estinzione, scioglimento di una consorziata o di recesso dal Consorzio, ovvero nei casi di cui al successivo art. 20, il Consorzio si obbliga ad assumere direttamente le conseguenti obbligazioni.

ART. 4

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolge nelle sedi e negli uffici di seguito indicati, nel Comune di Roma:

- a) via della Pisana, 1301;
- b) via Lucrezio Caro, n. 67 (interni 4 e 5);
- c) via della Mercede, n. 52;
- d) via Pio Emanuelli, n. 1;
- e) via del Giorgione 18 (piani settimo ed ottavo);

La tipologia dei locali è così contraddistinta:

- A) uffici presidenziali e dirigenziali, per mq. 5.928,79;
- B) uffici ordinari, per mq. 20.242,10;
- C) servizi igienici, per mq. 1.550;
- D) archivi, magazzini e locali tecnici, per mq. 4.888;
- E) parti esterne (scale, balconi, intercapedini, etc.), per mq. 1.560.



avviso di ricevimento, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata, se esistente. Le parti di comune accordo eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

Ferme restando le competenze decisorie del sottoscrittore del presente contratto, l'Amministrazione nomina il R.U.P., Rag. Sergio Marini, Direttore dell'Esecuzione del presente contratto.

Contestualmente, il Consorzio nomina quale Responsabile della Commessa la Sig.ra La Pira Daniela, la quale è sempre presente durante l'erogazione del servizio fino alle ore 17.00, salvo che l'Amministrazione non richieda per particolari motivate esigenze (es.: sedute del Consiglio Regionale o di alcune Commissioni, convegni e congressi) di trattenersi fino a successiva disposizione.

ART. 7

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Per l'esecuzione dell'appalto di cui al presente contratto, alle condizioni di aggiudicazione, il Consorzio ha diritto al corrispettivo globale invariabile, nel triennio, salva la revisione di cui al successivo art. 7, di € 4.838.781,24 (quattromilioniottocentotrentottomilasettecentoottantuno/24), inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 48.240,00 (quarantottomiladuecentoquaranta/00) oltre IVA al 21%, che viene computato, liquidato e pagato in rate mensili posticipate di € 134.410,59 (centotrentaquattromilaquattrocentodieci/59), oltre IVA al 21%, ciascuna, sulla scorta di presentazione di regolare fattura vistata per l'esatto adempimento dal Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere o conseguire in ogni



momento la copia dell'attestazione o delle autorizzazioni di legge riguardo l'assolvimento degli oneri fiscali, contrattuali, assicurativi o previdenziali.

In caso di ritardo di oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale in vigore.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Consorzio assume gli obblighi stabiliti dall'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla c.d. "tracciabilità dei flussi finanziari" ed a tal fine comunica che il rapporto di conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti dell'Amministrazione è il seguente: Banca Popolare di Lodi, Ag. 5, Via Boccea, 16/20, Roma, IBAN: IT 53 V 05164 03005 000000000687.


Informa che il soggetto incaricato delle movimentazioni dei suddetti rapporti è il seguente: Luca Mafferra, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1969, Codice Fiscale MFF LCU 69R04 H501D, impegnandosi a comunicare entro il termine perentorio di giorni sette ogni eventuale variazione.

Il Consorzio si impegna a far osservare la medesima disposizione alle consorziate esecutrici, ai propri fornitori ed eventuali sub-appaltatori o sub-contraenti ad altro titolo.

La semplice conoscenza dell'inadempimento di detta clausola delle controparti di cui al presente articolo comporta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge n. 136/2010 la risoluzione del contratto con le stesse e la comunicazione del fatto alla competente Prefettura – UTG.

ART. 9

CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO



Il prezzo stabilito al precedente articolo 7 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 successivamente al primo anno di affidamento, previa istanza a cura del Consorzio, accompagnata dalla documentazione giustificativa della richiesta di variazione del prezzo, costituita dalle pubblicazioni periodiche di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del citato d.lgs. n. 163/2006, ovvero, in mancanza, dagli indici ISTAT dell'incremento delle retribuzioni contrattuali orarie, ovvero del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicati mensilmente sulla G.U.R.I.

ART. 10

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della regolare esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente contratto, il Consorzio deposita cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria n. OL211091, emessa dalla Finworld S.p.A. - Fidejussioni e Cauzioni in data 19 settembre 2012 di € 241.939,06 (duecentoquarantunomilanovecentotrentanove/06), di durata triennale. Ove il contratto sia ancora in corso, il Consorzio si impegna a rinnovarla fino alla data di scadenza.

Per essa vale la disciplina di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. In deroga al comma 5, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione, si conviene che la cauzione non è progressivamente svincolata in relazione all'avanzamento dell'esecuzione del contratto, occorrendo che venga redatto e sottoscritto da entrambe le parti al termine dell'appalto apposito certificato di conformità delle prestazioni, secondo quanto stabilito dal regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010.



Il Consorzio deposita copia conforme della polizza RCO/RCT del massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona, accesa presso le Assicurazioni Generali S.p.A. n. 322736088 del 9 luglio 2012, scadenza 9 luglio 2013 e si impegna a rinnovarla, ovvero a pagare il relativo premio alla scadenza. Trascorso infruttuosamente detto termine senza che sia stato evaso il suddetto adempimento, il contratto è automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione definitiva in conto dei maggiori danni.

ART. 11

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI E DELLE NORMATIVE SUL RAPPORTO DI LAVORO

Il Consorzio è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'osservanza delle norme di legge e di contrattazione collettiva in materia di trattamento giuridico ed economico, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

Il Consorzio è altresì tenuto all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 6 del presente contratto.

Il Consorzio risponde in proprio anche per eventuali violazioni in tali ambiti commessi dalle Imprese consorziate esecutrici del servizio.

ART. 12

CESSIONE E SUB-APPALTO

E' in ogni caso vietata la cessione, anche parziale, delle prestazioni, a pena di nullità della cessione e di risoluzione per inadempimento del presente contratto.



E' ammesso il ricorso al sub-appalto o il cottimo, con le modalità e i limiti dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione sul contratto di sub-appalto preventivamente depositato, dovendo verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità tecnica del sub-appaltatore. Fino a tale momento non sono ammesse prestazioni in sub-appalto. L'Amministrazione autorizzante verifica le prestazioni del sub-appaltatore, ritenendo solidale e diretto responsabile il Consorzio contraente per gli inadempimenti e le inosservanze del sub-appaltatore in materia di collocamento dei prestatori di lavoro, di assicurazione, di previdenza e di contrattazione collettiva, come anche per il mancato rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente contratto.

L'Amministrazione ha diritto di contestare al Consorzio qualsiasi inadempimento del sub-appaltatore, disponendo sia l'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 19 del presente contratto, sia la revoca o la decadenza dall'autorizzazione al sub-appalto.

ART. 13

PROVVISTA DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE

Sono a totale carico del Consorzio i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia e dei servizi accessori, nonché le spese per l'acquisto e la tenuta del vestiario dei dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio.

Il Consorzio è responsabile della custodia dei propri macchinari, attrezzature e prodotti, i quali ultimi devono essere etichettati e conservati in locali appositi, non accessibili al personale regionale ed ai visitatori.




Si obbliga ad utilizzare nello svolgimento del servizio le attrezzature ed i macchinari previsti nell'offerta, e la cui conformità può essere verificata in qualsiasi momento e senza preavviso da parte dell'Amministrazione. I macchinari devono essere a norma, secondo le più recenti leggi e regolamenti; i prodotti di pulizia devono essere parimenti rispondenti alle normative riguardo la biodegradabilità, i dosaggi e le avvertenze circa la pericolosità, ed essere corrispondenti a quelli offerti in progetto. Per essi, il Consorzio si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione le schede di utilizzo, di manutenzione e di sicurezza in lingua italiana.

L'impiego dei prodotti, dei macchinari e delle attrezzature deve essere perfettamente compatibile con l'uso dei locali interessati, inoltre gli stessi devono essere mantenuti in perfetto stato e devono essere dotati di presidi idonei a preservare il personale da infortuni di ogni genere. Per attrezzature aventi specifiche caratteristiche di complessità o per cui sono necessarie cautele, il Consorzio si obbliga a farli utilizzare dai propri incaricati conformemente a quanto previsto nella manualistica d'uso, comunicando il personale che li utilizza unitamente alla certificazione della idoneità tramite la frequenza di appositi corsi di addestramento e di aggiornamento.

L'Amministrazione può comunque richiedere la fornitura e l'utilizzo di ulteriori o nuovi prodotti, materiali ed attrezzature, quando questi siano più confacenti alle esigenze di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, ovvero alla migliore e più efficiente esecuzione del servizio, indipendentemente dal costo.

ART. 14

RESPONSABILITA' DEL CONSORZIO



Sono altresì a carico del Consorzio i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) i macchinari, le attrezzature e i prodotti per lo svolgimento a regola d'arte del servizio;
- b) l'ordinata sistemazione delle attrezzature nell'apposito locale;
- c) la sistemazione e lo stoccaggio dei materiali di risulta negli appositi contenitori, nonché il loro tempestivo e regolare svuotamento;
- d) la chiusura dei locali al termine delle operazioni di pulizia;
- e) la piena responsabilità nel caso di irrogazione di sanzioni ai regolamenti municipali per la pulizia e l'igiene;
- f) la responsabilità per fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del c.c.;
- g) la responsabilità per cose in custodia, a norma dell'art. 2055 del c.c.;
- h) l'obbligo di sostituire i beni appartenenti all'Amministrazione dolosamente o colposamente deteriorati, asportati o distrutti in tutto o in parte, salvo addebito del costo a prezzo di mercato, senza pregiudizio per le altre sanzioni di legge e di contratto;
- i) l'obbligo di affiggere e di aggiornare in apposito spazio concesso dall'Amministrazione elenco, modalità e frequenze degli interventi.

Il Consorzio è nominato custode dei locali assegnati, di cui si redige apposito verbale di consistenza, e assume l'impegno di mantenerli secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Alla scadenza del contratto, si obbliga a riconsegnarli alla Amministrazione nello stato in cui si trovano al momento dell'assunzione del servizio, salvo il normale degrado, ed a rimuovere le proprie attrezzature.



In ogni caso e per proprie esigenze, l'Amministrazione ha facoltà di acquistare tali attrezzature, riconoscendo al Consorzio il valore residuo.

ART. 15

TUTELA AZIONI CONTRO TERZI

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, il Consorzio assume ogni responsabilità manlevando l'Amministrazione per i casi di infortuni o di danni arrecati ai propri dipendenti, all'Amministrazione ed ai terzi a causa di condotte dolose o colpose nell'adempimento del contratto. Inoltre, assume la responsabilità e gli oneri derivanti da violazione dei diritti di proprietà intellettuale, di applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso che terzi la citino in giudizio, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della cauzione definitiva, senza obbligo della preventiva diffida ad adempiere o della pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio per l'eventuale azione risarcitoria. Se l'azione giudiziaria di terzi è intentata successivamente alla scadenza o alla conclusione dell'appalto, l'Amministrazione può nell'ordinario termine di prescrizione rivalersi sul Consorzio, anche se l'appalto è cessato.

ART. 16

PERSONALE

Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, il Consorzio si impegna a comunicare all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate, con le generalità complete ed il domicilio, i corsi di addestramento e di aggiornamento svolti ed altrettanto in caso di variazioni all'elenco.



L'Amministrazione può in ogni tempo richiedere la sostituzione immediata del personale non gradito, in quanto inadatto, incapace ovvero non osservante adeguato contegno.

Durante il servizio, il personale deve indossare la divisa in ordine, esibendo il cartellino di riconoscimento recante generalità, fotografia e logo del Consorzio e numero e tipo del contratto individuale di lavoro.


Il personale in servizio di guardaroba, oltre a quanto sopra, deve presentarsi in aspetto particolarmente curato e non deve esporre all'esterno della divisa tatuaggi o piercing. La divisa (giacca e cravatta per gli uomini, tailleur per le donne) nella foggia e nel colore e negli altri dettagli ed accessori dovrà essere autorizzata da questa Amministrazione.

ART. 17

VIGILANZA

L'Amministrazione, tramite il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, in qualunque momento e senza preavviso dispone verifiche e controlli, anche tramite gli uffici competenti (A.S.L., Ispettorato del Lavoro per le questioni di loro spettanza, etc.), inoltre vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare del Consorzio o al responsabile della commessa le necessità e le modalità di integrazione o di variazione dell'espletamento del servizio, se finalizzato alla migliore resa dello stesso o ad evitare eventuali disservizi o ritardi nelle funzioni istituzionali degli uffici.

Procede d'ufficio all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva sia del Consorzio che delle consorziate esecutrici, sia al momento del pagamento sia in qualsiasi altra circostanza, secondo proprie valutazioni e senza preavviso.



ART. 18

RESPONSABILITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta di assicurare il servizio;
- b) non si conformi anche ad una sola delle prescrizioni del presente contratto.

ART. 19

CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE E PENALI

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, ad integrazione e deroga di quanto previsto nel capitolato tecnico, gli inadempimenti di cui al precedente art. 18 (inclusa l'agitazione diretta del personale nei confronti del Consorzio) sono contestati per iscritto dal Segretario Generale, su conforme documentazione sottopostagli dal responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione.

L'inadempimento di cui alla lett. a), quale che sia la causa, comporta l'irrogazione di una penalità nella misura di € 10.000,00 per ciascun giorno, fino all'accertata osservanza della prescrizione violata dopo la diffida ad adempiere; l'inadempimento di cui alla lettera b) comporta l'irrogazione di una penalità di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna inosservanza e per ciascun giorno fino all'accertata osservanza della prescrizione violata.

A facoltà dell'Amministrazione la penale è prelevata dalla cauzione definitiva, rimanendo il Consorzio obbligato all'immediato reintegro, ovvero dal successivo pagamento mensile.



Nel caso di cui alla lettera a), quale che sia la causa, il semplice reiterarsi dell'inadempimento anche di un solo giorno, dopo la diffida ad adempiere, fa sorgere il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; nel caso di cui alla lettera b), quale che sia la causa, il verificarsi della terza inosservanza nell'anno dall'irrogazione della prima sanzione fa sorgere il diritto alla risoluzione del contratto senza preventiva diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Con la risoluzione l'Amministrazione incamera la cauzione, senza pregiudizio per l'eventuale azione risarcitoria.

ART. 20

RECESSO DEL COMMITTENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


L'Amministrazione può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c.;
- b) per motivi di pubblico interesse, debitamente motivati a seguito di idonea istruttoria e comunicati al Consorzio;
- c) in caso di liquidazione volontaria, ovvero di apertura di procedura esecutiva o fallimentare o di sequestro a danno del Consorzio.

In tali casi l'Amministrazione è obbligata al pagamento delle prestazioni fino al termine di efficacia del recesso, che sarà preceduto da un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

L'Amministrazione può dichiarare risolto di diritto il contratto, senza la preventiva diffida ad adempiere:

- a) in caso di dolo, colpa grave, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) nel caso di perdita delle abilitazioni di legge e dell'iscrizione nell'apposito albo di cui al D.M. n. 274/91;



- c) nei casi di cui agli artt. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del contratto ed in ogni caso nelle ipotesi di cui all'art. 135 del d.lgs n. 163/2006, richiamato in via analogica.

Il Consorzio può richiedere la risoluzione contrattuale:

- a) in caso di sopravvenuta non imputabile impossibilità ad eseguire l'appalto, ai sensi dell'art. 1672 c.c., ovvero in caso di eccessiva onerosità sopraggiunta;
- b) nel caso del superamento del c.d. "quinto d'obbligo", salva la possibilità di sottoscrivere un nuovo accordo per i casi di maggiore o minore scostamento, rispetto a quanto sopra.

ART. 21


OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a che l'effettuazione del servizio possa essere regolarmente erogata dal Consorzio, ponendo a disposizione della stessa un idoneo locale da adibire a ricovero dei macchinari e delle attrezzature e di un ambiente adibito a spogliatoio ed effettuando le altre prestazioni di pertinenza previste nel capitolato tecnico ed a tenere sempre comportamenti improntati a correttezza e buona fede contrattuale, in modo da agevolare e mai ostacolare lo svolgimento delle prestazioni.

In caso diverso, il responsabile della Commessa è legittimato ad invitare per iscritto l'Amministrazione a porre in essere ogni eventuale atto o comportamento idoneo e, in caso di ulteriore inerzia, può recedere senza incorrere nelle sanzioni di cui al presente contratto.

ART. 22

CONTROVERSIE



Per ogni controversia derivante dall'interpretazione delle clausole o dall'esecuzione, ovvero in dipendenza della nullità, annullamento e risoluzione del presente contratto, è competente per territorio il Foro di Roma.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di scritturazione, di riproduzione, di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico del Consorzio.

ART. 24

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati nel pieno rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto stabilito riguardo alle misure minime di sicurezza, scambiandosi reciprocamente i nominativi ed i responsabili del trattamento dei dati, sempre finalizzati all'esecuzione del presente contratto di appalto.

Il Consorzio si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle di cui accidentalmente o episodicamente venga a conoscenza possa prendere visione nei luoghi ove vengono svolte le prestazioni e si impegna a non divulgarli in qualunque modo e in qualsiasi forma. Il Consorzio è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali sub-appaltatori e dei dipendenti di questi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha il diritto di dichiarare risolto il presente contratto, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento dei danni cagionati ai propri dipendenti o ai terzi da tali violazioni.

